

GRU.P.I.F.H. Gruppo per la Promozione di Iniziative a Favore dei portatori di Handicap - Onlus

Sede in Trezzano sul Naviglio (MI) – Via C. Colombo n. 6
C.F. 97078490154

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 21 OTTOBRE 2020

In questo giorno 21 del mese di Ottobre dell'anno 2020 alle ore 22,30, si dà seguito all'assemblea generale ordinaria, precedentemente conclusa, in audio/video conferenza, nel rispetto delle misure straordinarie adottate su tutto il territorio nazionale anti Covid-19, previste dall'art. 106 del D.L. n.18/2020 "Cura Italia".

Ai fini della verbalizzazione della presente assemblea si conviene che la stessa avvenga a Trezzano sul Naviglio, dove è il Presidente.

Per il Consiglio Direttivo risultano presenti, anche in qualità di Soci, i signori:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| - Cristina RESTELLI | - Presidente |
| - Patrizia MOSTOSI | - Vice-Presidente |
| - Cristina BONZI | - Tesoriere |
| - Riccardo MASCILONGO | |
| - Maria Elisabetta SPENDIO | |
| - Anna RANGONE | |
| - Andrea MARAZZINA | |
| - Giovanni AMOROSIA | |
| - Antonio GALASSO | |
| - Tiziana INGALA | |
| - Mariella MAGAGNATO | |

Sono inoltre presenti Soci, in proprio e per delega, i Signori:

- | | |
|---------------------|------------|
| - Mastorillo Sabino | in proprio |
| - Davò Carla | in proprio |
| - Leva Romina | in proprio |
| - MerliniGiorgio | per delega |
| - Verga Linda | per delega |
| - Torresani Ginevra | per delega |

Assume la presidenza, a norma di statuto, la signora Cristina Restelli la quale chiama a fungere nella funzione di segretario verbalizzante della presente assemblea la signora Maria Elisabetta Spendio, la quale accetta.

Così costituito l'ufficio di presidenza, il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Deliberazioni in merito alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.117 del 3.7.2017 – Riforma del Codice del Terzo Settore: adozione di nuovo statuto.

Si passa quindi alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente signora Cristina Restelli per informare i presenti che il Decreto Legislativo n. 117 del 3.7.2017 relativo alla Riforma del Terzo Settore, ha fatto obbligo alle associazioni di modificare i propri statuti secondo i criteri dettati dallo stesso decreto.

E' da tenere presente che il predetto Decreto (art. 101) prevedeva che l'adeguamento statutario dovesse essere fatto entro il termine del 2.8.2019 perché successivamente doveva essere istituito il Registro Unico Nazionale Terzo Settore (detto RUNTS).

Nulla è stato attuato fino all'emanazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15.9.2020 che ha dato attuazione (previa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) alle procedure di iscrizione nel RUNTS e così l'avvio delle procedure per l'aggiornamento degli statuti sociali.

E' fissato pertanto il termine del 31 ottobre 2020 affinché le Associazioni iscritte al Registro del Volontariato possano approvare il nuovo testo di statuto con modalità di deliberazioni dell'assemblea ordinaria (art. 21 del Codice Civile) e pertanto con la presenza di almeno metà degli associati e con la maggioranza di voti.

Precisa inoltre che fino a quando non sarà effettivamente operativo il Runts (previsto nel prossimo anno 2021) l'associazione continuerà ad essere regolata dallo statuto attuale, compreso l'eventuale acronimo di Onlus che sarà poi sostituito dal nuovo acronimo "A.P.S. - Associazione di Promozione Sociale".

Lo statuto attualmente in vigore del GRU.P.I.F.H. prevede detto quorum deliberativo e pertanto il Presidente propone in questa sede l'approvazione del nuovo testo di statuto, precedentemente redatto dal Consiglio Direttivo e fatto pervenire a tutti gli associati.

Si procede alla lettura del testo, invitando i presenti ad esprimersi in merito.

Dopo ampia discussione, l'assemblea all'unanimità

APPROVA

il nuovo testo di statuto, delegando il Presidente signora Cristina Restelli affinché provveda ad espletare tutte le formalità di pubblicazione introdotte dalla normativa della Riforma del Terzo Settore.

Alle ore 23,00 la riunione si conclude e viene chiuso il collegamento remoto, procedendosi alla stesura, lettura ed approvazione del relativo verbale.

Il Presidente da atto che per tutta la durata del collegamento i presenti sono sempre stati connessi in presenza audio, che il collegamento è stato costante e continuativo senza alcuna interruzione e che nessun soggetto esterno all'assemblea ha preso contatto con i soci.

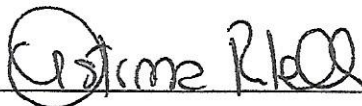
Il Segretario

MARIA ELISABETTA SPENDIO



Il Presidente

CRISTINA RESTELLI



STATUTO

dell'Associazione **GRU.P.I.F.H. Gruppo per la Promozione di Iniziative a Favore dei portatori di Handicap - APS**,

costituita in data 26 Giugno 1989 con atto Notaio Dott. Claudio Malberti in Corsico – rep.n.50749/7325 racc.

Art. 1 - SEDE

L'Associazione ha sede in Comune di Trezzano sul Naviglio (MI) – Via Cristoforo Colombo n.5.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 2 - SCOPO E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale

- a) interventi e servizi sociali;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale e culturale con finalità educative
- i) attività culturali, artistiche ricreative, di interesse sociale e diffusione del volontariato
- w) promozione e tutela dei diritti umani e delle pari opportunità in particolare delle persone con disabilità, e dei loro caregiver e/o famigliari.

In particolare l'associazione intende rivolgere la propria attività a persone minorenni, maggiorenni cittadini italiani o meno, in stato di fragilità derivante da disabilità fisica, intellettuale, e sensoriale nonché ai loro caregiver e/o famigliari.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'associazione intende offrire ai soggetti ai quali si rivolge:

- a) Promuovere e favorire l'inclusione nel contesto sociale delle persone con disabilità
- b) Tutelare e/o ottenere il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità ispirandosi alla specifica convenzione ONU e ai loro caregiver e/o famigliari anche attraverso la realizzazione sportelli informativi e di accompagnamento nei rapporti con qualsiasi struttura o ente
- c) Supportare e accompagnare le persone con disabilità affinché sviluppino al meglio le proprie capacità e possano raggiungere il massimo grado possibile di autonomia
- d) Promuovere la realizzazione di appartamenti protetti per persone con disabilità dove avviare esperienze di vita autonoma
- e) Promuovere la realizzazione di residenze protette (micro comunità, comunità, soluzioni abitative adeguate alle esigenze individuali)
- f) Realizzare laboratori protetti per persone con disabilità, per attività con finalità educative, occupazionali e di tempo libero nonché organizzazione di vacanze, e/o fine settimana di sollievo.
- g) Sostenere i caregiver e/famigliari che si occupano di un congiunto con disabilità attraverso la promozione di gruppi AMA
- h) Partecipare al disegno e realizzazione del progetto di vita delle persone con disabilità.

Nello svolgimento di tali attività l'Associazione si avvarrà, prevalentemente, dell'attività di volontariato, dei propri associati o delle persone aderenti agli enti

associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario a fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'Associazione può svolgere, inoltre ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, attività diverse rispetto a quelle sopra indicate, purchè secondarie e strumentali a queste ultime, secondo le indicazioni contenute nel decreto ministeriale di cui al previsto art. del Codice del Terzo Settore e la cui individuazione è rimessa all'organo amministrativo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7 del Codice del Terzo Settore al fine di finanziare le proprie attività.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 3 - ASSOCIATI

Il termine associati indica le persone che condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura ed dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione, libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo facendone richiesta al Consiglio Direttivo il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di trarne copie ed estratti a spese dell'associazione.

Art. 4 - VOLONTARI

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione

o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.
I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art. 5 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga oltre alle proprie generalità un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 6 - RECESSO ED ESCLUSIONE

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) l'Organo di Controllo

Art. 8 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo dello Statuto,
- approva i regolamenti,
- delibera sullo scioglimento, trasformazione fusione e scissione dell'Associazione,
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono

domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo, dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 ogni 20 suoi associati con un massimo di 5 voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 deleghe, ovvero 5 deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione in sua mancanza dal componente più anziano di carica del Consiglio Direttivo, in mancanza dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla Legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto sul libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia

in audio video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati,
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati,
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale,
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione,
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni; determinare l'impiego dei contributi, e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione,
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso,
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati,
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni,
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazione Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate,
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti,
- promuovere e organizzare gli eventi associativi,

- tenere e mantenere aggiornati i libri dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio, consentendone l'esame da parte degli associati,
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri organi.
- il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 ad 11 determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è effettuata.

Sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionale,
- indipendenza da interessi che siano divergenti o configgenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo, dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli

intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale: il consigliere che senza giustificazione non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2395 e 2409 del Codice Civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475 ter del Codice Civile.

Art. 10 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 11 - ORGANO DI CONTROLLO

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge ovvero qualora sia ritenuto opportuno l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale è composto di tre membri scelti fra persone non associate almeno una

delle quali deve essere iscritta nell'apposito Registro dei Revisori Legali dei Conti.

I componenti l'Organo di controllo durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; per ottenere ciò è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del Codice Civile.

La funzione di componente l'organo di controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 12 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di controllo; in tal caso i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Art. 14 - BILANCIO

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale nei casi previsti dalla Legge deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art.15 - DEVOLUZIONE

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del registro del terzo settore.

3	4586	06/11/2020	0,00	TNR20L004586000NE
			200,00	<i>codice identificativo</i>
				<i>per eventuali adempimenti successivi</i>
			0,00	
			200,00	
	EURO	200,00	TOT. SOGG.: 1	TOT. NEG.: 1

TNR

La sottoscritta RESTELLI CRISTINA, in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione GRU.P.I.F.H. Aps, consapevole delle responsabilità ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso l'associazione